



**ORIGINALE**

**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**  
Provincia di Livorno

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**  
**N. 191 del 26/07/2022**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VADA LOCALITÀ LA MAZZANTA – LINEE DI INDIRIZZO

L'anno **2022** il giorno **ventisei** del mese di **Luglio** alle ore **12:00**, nella Fattoria Arcivescovile, con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.

Verificato che risultano presenti i Signori:

| <b>NOMINATIVO</b>       | <b>PRESENZA</b> |
|-------------------------|-----------------|
| DONATI DANIELE          | si              |
| CAPRAI MONTAGNANI LICIA | si              |
| BRACCI GIOVANNI         | si              |
| BROGI VINCENZO          | si              |
| FRANCESCHINI BENIAMINO  | si              |
| PRINETTI ALICE          | si              |
| RIBECHINI ILARIA        | si              |
| ALESSANDRA              |                 |

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Generale: **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **12:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità di **Il Sindaco**, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all'unanimità dei voti legalmente resi:

Si fa presente che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma GoTo Meeting.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VADA LOCALITÀ LA MAZZANTA – LINEE DI INDIRIZZO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

il Comune è proprietario di un impianto sportivo - piscina comunale - identificato al CF al fg 115 particella 194 ubicato in Rosignano Marittimo alla via Cavalleggieri frazione di Vada – località La Mazzanta;

l'impianto era stato affidato in gestione al R.T.I. Sport Management s.p.a. s.s.d. (mandataria) e Paolo Barchi s.r.l. (mandante) con contratto di concessione Rep n. 12588/2016, fino al 28/11/2025;

con decreto dirigenziale n.1905 del 28/10/2020, per le motivazioni rinvenibili nell'atto medesimo, è stata disposta la formale risoluzione del contratto di concessione sopra citato, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

con decreto dirigenziale n.1290 del 30/05/2022, accertato l'inadempimento, con conseguente impossibilità di rilasciare Certificato di Regolare Esecuzione, è stato contestato al Concessionario il grave inadempimento con contestuale richiesta di risarcimento dei danni ed escussione della polizza fidejussoria;

Riconosciuto che l'attività sportiva ha un effetto rilevante, socializzante ed aggregativo, che contribuisce al miglioramento della qualità della vita a beneficio della salute e della vitalità sociale della comunità;

Considerato che:

la gestione degli impianti sportivi è indubbiamente funzionale all'erogazione di prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili, motivo per cui tali beni sono assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, e pertanto annoverabili nell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c. ossia tra i beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell'art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;

su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro naturale vocazione ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale di natura sportiva;

Visti:

il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" allegato alla delibera di CC n. 55 del 29/04/2022 "Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (dup) per il triennio 2022/2024" ed acclarata la necessità di procedere alla riapertura della piscina comunale, unica attualmente presente sul territorio, riammettendo la cittadinanza alla fruizione della stessa;

la Deliberazione G.C. n. 324/2021 con la quale l'Amministrazione a tale scopo, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo all'intervento di manutenzione straordinaria della piscina comunale, funzionale alla sua riapertura;

Letto l'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 che definisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi;

Ritenuto necessario distinguere, in ordine alle modalità di affidamento della gestione dei servizi sportivi, come appunto quello di cui trattasi, alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016, tra la gestione di impianti con rilevanza economica e di impianti privi di rilevanza economica;

Considerato che gli impianti sportivi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va, quindi, assistita dall'Ente, come più volte chiarito anche dall'ANAC (delibere 14 dicembre 2016 ed 8 marzo 2020);

Ritenuto che la remuneratività e, quindi, la capacità di produrre reddito di un servizio economico debba essere individuata nella capacità, di quel determinato servizio, di coprire quanto meno i costi di gestione attraverso i corrispettivi in ambito concorrenziale;

Ritenuto che l'impianto sportivo di cui trattasi, nella sua consistenza attuale, debba oggi essere considerato di interesse non economico e, quindi, come impianto non rilevante da un punto di vista economico ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del "Regolamento per la promozione dello sport" approvato con delibera CC n. 128 del 30/07/2021;

Rilevato in particolar modo che:

la gestione in concessione cessata nel marzo 2020, anche per fatti imputabili al concessionario, non ha consentito di ottenere l'esecuzione di lavori di manutenzione e la realizzazione di opere funzionali a incrementare la funzionalità degli impianti e la remuneratività del servizio;

al fine di ripristinare il funzionamento della piscina, peraltro vetusta e concepita secondo logiche e standard realizzativi e manutentivi ormai desueti, anche in conseguenza delle condizioni di non utilizzo ormai perduranti, occorrono importanti lavori di manutenzione straordinaria, progettati dagli Uffici Comunali, il cui costo è stato stimato pari a circa 300.000,00 euro;

sussiste, oggi, una grave incertezza sulla entità della effettiva futura fruizione dell'impianto sportivo, sia perché lo stesso risulta chiuso ormai da troppo tempo, e l'utenza evidentemente ha optato per altri impianti sportivi, sia perché durante la precedente gestione si era già verificata una significativa diminuzione dell'utenza (evidentemente dovuta alla cattiva gestione) che dovrebbe essere in qualche modo recuperata, sia perché non possono escludersi ulteriori interventi normativi e/o amministrativi orientati a nuove logiche preventive a tutela di salute e sicurezza delle persone (come quelli recenti finalizzati a prevenire la diffusione del COVID-19), che potrebbero costringere ad ulteriori interventi e/o alla variazione/cessazione della fruibilità del detto Impianto sportivo;

rispetto al periodo in cui i servizi sono stati gestiti in concessione (2016-2020), sono mutati i presupposti, anche per fatti non imputabili al concessionario né all'Amministrazione, connessi con le ricadute economiche di recenti eventi straordinari (es. pandemia da Covid-19, conflitto armato Russia-Ucraina, alterazione straordinaria dei tempi e costi di approvvigionamento di materiali e risorse energetiche) che hanno comportato, tra l'altro, l'aumento repentino, significativo, imprevisto e imprevedibile dei costi di gestione (anche per le forniture di acqua luce e gas, quindi per le utenze);

per quanto riguarda le tariffe si ritiene opportuno applicare un incremento delle stesse rispetto alle previgenti, allineando i costi di accesso a quelli degli impianti limitrofi e consentire al gestore di avere le risorse necessarie a sostenere tutte le spese di gestione e funzionamento dell'impianto;

sussiste l'obbligo di riservare una percentuale minima dell'orario giornaliero di apertura alle associazioni sportive;

a causa delle vetustà dell'impianto sportivo, non possono non essere valutate diverse scelte organizzative del servizio e delle attività, con la conseguenza che la durata dell'affidamento della gestione dovrà essere circoscritta ad un ristretto arco temporale;

in conseguenza di quanto sopra, la concessione, così come fu concepita, all'epoca dell'affidamento del Contratto (2016-2020), non può attualmente essere riproposta con la medesima configurazione, dovendosene necessariamente variare durata, profili economici e contenuti;

Considerato che:

l'art. 110 del D.lgs 50/2016, che prevede lo scorrimento della graduatoria e l'affidamento dei contratti di appalto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, non pare applicabile ai contratti di concessione;

anche laddove il suddetto art. 110 del D.Lgs. 50/2016, applicabile ai contratti di appalto, fosse ritenuto astrattamente estensibile anche ai contratti di concessione, ciò nonostante non sarebbe comunque possibile in concreto applicarlo alla fattispecie che ricorre, non potendosi mantenere le condizioni originarie, ricorrendo attualmente presupposti differenti;

Dato atto che alle condizioni attuali, l'affidamento della gestione dell'impianto non è, per tutto quanto sopra, riconducibile alla disciplina delle concessioni di cui all'art. 164, comma 3 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e che la procedura di affidamento dovrà essere quella disciplinata dal Regolamento comunale dello sport;

Visto, in particolare, l'art. 5 del Regolamento comunale dello sport, approvato con Deliberazione G.C. n. 128/2021 che, tra le competenze attribuite alla Giunta Comunale prevede, tra l'altro, quella di *"definire le linee di indirizzo per l'espletamento delle procedure di selezione per l'affidamento dei beni immobili sportivi e per la definizione dei rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario"*;

Visti:

il d.lgs. 267/2000;

la Legge n. 289/2002 articolo 90 -Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica- comma 25 la cui validità è prorogata al 31/12/2022 con Legge n. 106/2021;

la Legge Regionale Toscana n. 21/2015;

il Regolamento per l'alienazione e la gestione degli immobili comunali, approvato con delibera di CC n. 66 del 30/07/2019 ed in particolare l'articolo 4;

il Regolamento per la promozione dello sport approvato con delibera CC n. 128 del 30/07/2021;

Dato atto della necessità di prevedere l'immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art. 134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, stante l'esigenza di definire la procedura per l'affidamento in gestione dell'impianto in questione prima dell'inizio della stagione sportiva;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dal dirigente del Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità contabile;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

## DELIBERA

Di approvare le seguenti linee di indirizzo per l'espletamento delle procedure di selezione per l'affidamento della piscina comunale di Vada, loc. Mazzanta, e per la definizione dei rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario, anche sulla base delle risultanze istruttorie degli Uffici competenti, come segue:

durata dell'affidamento: 20 mesi (prorogabili di ulteriori 20 mesi);

utenze a carico dell'Amministrazione comunale;

applicazione delle tariffe allegate al presente atto;

pagamento di un canone di gestione a favore dell'Amministrazione comunale da parte del gestore, ove compatibile con l'equilibrio economico finanziario;

fascia oraria minima di apertura annuale da lunedì a venerdì con orario minimo 8:30- 22:00 nei giorni da lunedì a venerdì e 8:30-19:00 nei giorni di sabato e domenica;

destinazione di almeno il 40% dell'orario di apertura della piscina alle attività delle associazioni sportive che ne faranno richiesta;

riserva, durante il periodo di apertura, di almeno due vasche al nuoto libero.

Di demandare alla Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa l'adozione degli atti conseguenti al presente deliberato.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Donati Daniele

Il Segretario Generale  
Castallo d.ssa Maria